




TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

Teatro Lirico di Cagliari
Prot. 3704 del 17-03-2025
INTERNO
Archivio - 01.01



Z250000370401

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

N° 09 DEL 17/03/2025

OGGETTO: **Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, della procedura selettiva per l'assunzione di n. 6 Artisti del Coro (2 Soprano, 1 Contralto, 1 Tenore, 1 Baritono ed 1 Basso) con inquadramento nel 5° livello dell'area artistica considerata dal CCNL, adottata con determinazione del Sovrintendente n. 355 del 06/11/2024.**

Il Presidente

Visti

- la nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8, punto 8.1 dello Stato della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, del Presidente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari nella persona del Dott. Mario Francesco Marchetti (prot. n.13093/2024);
- il parere del Ministero della Cultura, datato 12 marzo 2025 protocollo n.3489, con il quale viene notificato che *“la continuità dell'azione amministrativa della Fondazione possa essere assicurata dal Presidente e dagli Uffici della Fondazione (attraverso i Dirigenti preposti) secondo le modalità e le forme ritenute, di volta in volta, più aderenti a quanto prescritto dalla legge”*;
- lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione *“Amministrazione trasparente”*;

Letto

l'atto di questa Fondazione con il quale il Sovrintendente pro tempore (M° Nicola Colabianchi) ha disposto, con determinazione n. 355 del 06/11/2024, la procedura selettiva per l'assunzione di n. 6 Artisti del Coro (2 Soprano, 1 Contralto, 1 Tenore, 1 Baritono ed 1 Basso) con inquadramento nel 5° livello dell'area artistica considerata dal CCNL;

Letta

la determinazione n. 72 del 26/02/2025 con la quale il M° Nicola Colabianchi ha approvato il calendario delle prove d'esame della richiamata procedura selettiva;

Letta

la determinazione n. 73 del 26/02/2025 con la quale il M° Nicola Colabianchi ha approvato il calendario di convocazione dei candidati ammessi alla 1° prova d'esame;

Letta

la determinazione n° 82 del 07/03/2025 con la quale il M° Nicola Colabianchi ha nominato le commissioni giudicatrici per la procedura selettiva in parola;

Letta

la nota della Segreteria Regionale della CISL - FISTEL Sardegna del 12 marzo 2025, con la quale sono state evidenziate alcune criticità nelle procedure selettive per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 professore d'Orchestra nel ruolo di Viola di

fila con l'obbligo della 2° viola con inquadramento nell'area artistica considerata dal CCNL.

OSSERVA

La Segreteria Regionale della CISL – FISTEL Sardegna, poi, ha segnalato di nutrire “forti dubbi” sull'opportunità di “riproporre nei bandi di selezione disposizioni recentemente dichiarate illegittime dal TAR – Sardegna” (Decisione del TAR Sardegna n. 943/2024 del 18/12/2024).

Ci si riferisce, evidentemente, a quanto è previsto dall'art. 5 della procedura selettiva, che considera “titolo preferenziale, valutato, sia unitamente che disgiuntamente:

• **L'anzianità di servizio, con comprovata esperienza professionale presso Fondazioni Lirico Sinfoniche, che comporta l'assegnazione di 0,20 punti per ogni mese di servizio, per un massimo di 20 punti;**

- **L'anzianità di servizio, con comprovata esperienza professionale presso la Fondazione Lirico Sinfonica del Teatro Lirico Sinfonico di Cagliari, che comporta l'assegnazione di 0,30 per ogni mese di servizio, per un massimo di 30 punti;**

I punteggi previsti sopra, qualora siano valutati congiuntamente, non possono comunque superare il punteggio complessivo di 30 punti.

Orbene, prevedere in una procedura aperta (quale è quella che ci occupa) un tal genere di “titolo preferenziale”, che può consentire l'assegnazione ad un candidato (che, per avventura, abbia prestato servizio a Cagliari per un rilevante numero di mesi) fino a 30 punti, significa avvantaggiarlo in modo decisivo rispetto a quanti non possono vantare un tal genere di requisito. Ciò è quanto dire che, solo in via eccezionale, il candidato in possesso di “titolo preferenziale” (cioè di anzianità di servizio presso una Fondazione Lirico Sinfonica, meglio se quella di Cagliari) potrà risultare soccombente rispetto ad altro candidato che, pur privo di quel requisito, lo abbia, però, nettamente superato nelle prove di merito.

Un tale risultato è ribadito nell'ultimo comma dello stesso art. 5 della Procedura selettiva, che così recita: **Sarà considerato vincitore il candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio, dato dalla sommatoria dei punti ottenuti nelle due prove e quelli derivanti dai titoli preferenziali...**”.

L'evidente disparità di trattamento fra candidati in possesso del c.d. “titolo preferenziale” e candidati che ne sono privi, implica (specialmente in ipotesi di “selezioni aperte”) la violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), tale da importare l'annullamento in autotutela, disposto con determinazione n. 355 del 06/11/2024.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

di disporre l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, della procedura selettiva adottata con determinazione del Sovrintendente n. 355 del 06/11/2024. Quest'ultima, infatti, per le ragioni esposte, contrasta con l'art. 97 Cost. e risulta, dunque, palesemente viziata per eccesso di potere.

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Francesco Marchetti)

